

COMUNE DI RANZANICO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE N. 1 DEL 10.03.2022

OGGETTO: PARERE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024. VERIFICA DELLE ECCEDENZE DOTAZIONE ORGANICA

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'articolo 6 del D. Lvo n. 165/2001, come modificato dal D. Lvo n. 75/2017, secondo il quale i piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) devono essere elaborati:

- in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, della performance e delle linee d'indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione ai sensi del successivo articolo 6 – ter;
- con l'indicazione delle risorse finanziarie a ciò destinate in termini di sommatoria della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- con l'indicazione della consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati ed alle linee di indirizzo emanate;

VISTO il DM 8/05/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, con il quale il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lvo n. 165/2001 alle quali occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

CONSIDERATO che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

RILEVATO che è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;
- D. Procedure di stabilizzazione;
- E. Progressioni verticali;

A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 265.389,18:

| SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006 | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
| ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 | VALORE MEDIO TRIENNIO |
| € 266.612,63 | € 270.386,13 | € 259.168,77 | € 265.389,18 |

VISTA la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

- anno 2022: 199.900,00
- anno 2023: 207.500,00
- anno 2024: 215.400,00

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni

avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

RITENUTO opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annuale 2022 (competenza):

| NUMERO CESSAZIONI | ANNO CESSAZIONE | CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO | STIPENDIO TABELLARE € | 13ma MENSILITA' € | IMPORTO ANNUO € |
|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0 | | | | | |
| BUDGET 2022 (75% delle cessazioni a.p. 2021) | | | | | ===== |
| NUMERO ASSUNZIONI | ANNO ASSUNZIONE | CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO | STIPENDIO TABELLARE € | 13ma MENSILITA' € | IMPORTO ANNUO € |
| 0 | | | | | |

Budget annuale 2023:

| NUMERO CESSAZIONI | ANNO CESSAZIONE | CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO | STIPENDIO TABELLARE € | 13ma MENSILITA' € | IMPORTO ANNUO € |
|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| BUDGET 2023 (75% delle cessazioni a.p. 2022) | | | | | ===== |

Previsione budget 2024:

| NUMERO CESSAZIONI | ANNO CESSAZIONE | CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO | STIPENDIO TABELLARE € | 13ma MENSILITA' € | IMPORTO ANNUO € |
|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| BUDGET 2024 (75% delle cessazioni a.p. 2023) | | | | | == |

ATTESO che, nel 2022, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio 2018/2020 su cessazioni 2017/2019:

| | |
|---|-----------|
| QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2017/2018/2019 | 15.554,43 |
|---|-----------|

C) LAVORO FLESSIBILE

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis,

del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

PRESO ATTO, pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Non si prevede nel corso dell'anno 2022 l'attivazione di forme di lavoro flessibile.

D) PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE:

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 175/2017;

E) PROGRESSIONI VERTICALI

Sulla base della programmazione di cui sopra, nel triennio 2022/2024, in questo ente non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

PRESO, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale;

In merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 sono state acquisite le valutazioni dei singoli Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni: i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, dalla ricognizione delle eccedenze di personale emerge l'assenza di personale in esubero;

Che l'ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020-22;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell'anno 2020;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 08 del 22.02.2019 il piano di azioni positive per il triennio 2019/2021;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;

- ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2021/2023 con deliberazione G.C. n.26 in data 13.05.2021;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2022-2024;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31-12-2021;

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile di Area;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di cui anno 2022 € 199.900,00, anno 2023 € 207.500,00 e anno 2024 € 215.400,00 che è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 ed inoltre è conforme al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente.

Monza li 10.03.2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Maurizio Pedullà